



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata dal Rettore, Prof. Franco Anelli, con sede in Largo Agostino Gemelli, 1 - 20123 Milano;

e

l'Ordine degli Avvocati di Milano, rappresentato dal Presidente Avv. Vinicio Nardo, con sede legale in Via Freguglia 1 – 20122 Milano;

(congiuntamente anche definite come le “**Parti**“ ed il presente accordo, o protocollo d'intesa, semplicemente indicato come il “**Protocollo**”)

PREMESSE

- **VISTI** i consolidati rapporti di collaborazione tra le Parti, in particolare anche tramite la Commissione Rapporti Internazionali, per l'Ordine degli Avvocati, e la Law Clinic di diritto internazionale della Facoltà di Giurisprudenza e l'Istituto di Studi internazionali, per l'Università
- **CONSIDERATO** che l'Istituto di Studi internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore svolge attività di formazione, di ricerca e di terza missione nel campo del diritto internazionale pubblico e privato e nel campo del diritto dell'Unione europea;
- **CONSIDERATO** che la Clinica Legale di diritto internazionale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha per scopo quello di affinare le competenze di «*problem solving*» sui temi giuridici di rilevanza internazionalistica;
- **CONSIDERATO** che l'Ordine degli Avvocati di Milano, attraverso la Commissione Rapporti Internazionali, da un lato, e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, attraverso la Clinica Legale di diritto internazionale e l'Istituto di Studi internazionali, dall'altro, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono consolidare e sviluppare i propri rapporti di collaborazione al fine di accrescere le occasioni di formazione degli studenti e degli avvocati specializzati in tematiche giuridiche aventi ad oggetto la protezione dei diritti in sede internazionale;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

Il presente Protocollo ha lo scopo di definire gli ambiti di collaborazione tra l'Ordine degli Avvocati di Milano, anche attraverso la propria Commissione per i Rapporti Internazionali, da un lato, e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, attraverso la Clinica Legale di diritto internazionale e l'Istituto di Studi internazionali dell'Università Cattolica, dall'altro per la realizzazione di iniziative comuni.

Articolo 3

(Iniziative comuni)

1. Tali iniziative comuni comprendono, a titolo d'esempio, l'organizzazione di incontri scientifici e formativi, anche aperti al pubblico, la partecipazione a progetti di ricerca e la collaborazione su temi specifici.
2. Le forme e i modi di collaborazione in ordine alle predette iniziative sono concordate di volta in volta tra le Parti nel rispetto del presente Protocollo.
3. Le Parti promuovono e sostengono le rispettive iniziative, quando coerenti con le finalità dei rispettivi mandati istituzionali e del presente Protocollo.
4. Il presente protocollo non implica oneri di spesa per l'Università Cattolica e per l'Ordine degli Avvocati. Eventuali aspetti economici della collaborazione, in caso di reperimento di fondi, saranno concordati in appositi atti scritti che dovranno essere espressamente approvati dalle parti.

Articolo 4

(Inviti a partecipare nelle reciproche attività)

1. L'Ordine degli Avvocati di Milano si riserva di proporre, attraverso la Commissione Rapporti Internazionali, al titolare della Clinica Legale, agli studenti della medesima, e/o ad altri componenti dell'Istituto di Studi internazionali, di prendere parte alle attività della Commissione ove ritenga che le competenze della Clinica Legale e/o dell'Istituto siano utili al buon esito di dette attività.
2. Il docente titolare della Clinica Legale, e/o il Direttore dell'Istituto di Studi internazionali o un suo delegato si riservano di proporre all'Ordine degli Avvocati di Milano di prendere parte a attività della Clinica Legale di diritto internazionale e/o

dell'Istituto di Studi internazionali ove ritenga che le competenze dell'Ordine degli Avvocati siano utili al buon esito di dette attività.

3. Le partecipazioni di cui ai commi 1 e 2 non devono comportare oneri di spesa a carico delle Parti.

Articolo 5

(Tesi di laurea, di dottorato e opportunità di tirocinio)

1. Il titolare della Clinica Legale e i docenti afferenti all'Istituto di Studi internazionali incoraggiano gli studenti dei corsi di laurea e di dottorato a collaborare con l'Ordine degli Avvocati di Milano nell'approfondimento delle relative ricerche.
2. L'Ordine degli Avvocati di Milano si impegna a favorire lo svolgimento di tali ricerche rendendosi disponibile nel rispetto dei limiti imposti dai carichi di lavoro e da considerazioni di riservatezza e di opportunità.
3. Il titolare della Clinica Legale, e/o il Direttore dell'Istituto di Studi internazionali, da un lato, e l'Ordine degli Avvocati di Milano, dall'altro, si riservano di esplorare la possibilità di offrire agli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore che svolgono la tesi in materie internazionalistiche l'opportunità di svolgere tirocini o altre forme di collaborazione presso studi legali indicati dall'Ordine degli Avvocati di Milano alle condizioni fissate in convenzioni all'uopo concordate tra l'Università, l'Ordine degli Avvocati di Milano e lo studio professionale ospitante.

Articolo 6

(Trattamento dei dati personali)

1. L'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Università Cattolica del Sacro Cuore si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo, in conformità alla normativa vigente (D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed il Regolamento UE 2016/679).
2. Le Parti, che assumono rispettivamente la qualifica di Titolari autonomi del trattamento dei dati, provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e al D.lgs n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall'altra unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo e ad avvisare prontamente l'altra Parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.
4. Le Parti si impegnano inoltre a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per

l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).

Articolo 7

(Durata, rinnovo, modifica e recesso)

1. Il presente Protocollo ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende automaticamente rinnovato per periodi di pari data, salvo disdetta da inviarsi da una Parte a ciascuna delle altre Parti a mezzo PEC o raccomandata a/r, almeno 30 giorni prima della data di scadenza del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le parti, per iscritto.
3. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualunque momento e per qualunque ragione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo PEC o raccomandata a/r.

Articolo 8

(Varie)

1. Il presente Protocollo non ha finalità ulteriori rispetto a quelle qui espressamente indicate, e non ha l'effetto di far sorgere in capo alle Parti alcun obbligo di concludere contratti, o altri accordi, di qualunque natura, né si propone di creare tra le Parti alcun rapporto di mandato, agenzia, joint venture, associazione, rapporto di lavoro o di franchising. Ciascuna parte rimarrà pertanto libera, autonoma e indipendente dall'altra senza alcuna obbligazione reciproca se non il rispetto del presente Protocollo e degli impegni che saranno assunti in relazione agli specifici progetti.
2. Il presente Protocollo, che non ha carattere di esclusiva, non prevede alcun onere e/o impegno economico diretto a carico delle Parti, che si impegnano a collaborare reciprocamente secondo le modalità illustrate.
I costi e gli oneri relativi a ciascuna delle Parti ed al proprio personale (ivi compresi viaggi e trasferte) necessari per la realizzazione delle iniziative elencate nel presente Protocollo rimarranno a carico della Parte che li ha sostenuti.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, conformemente alle previsioni del D.lgs. n. 231/2001, le stesse hanno adottato un Codice Etico e un Modello di Organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati, e si impegnano a rispettarlo.
4. Il presente Protocollo e la sua finalità potranno essere pubblicizzati, previo accordo tra le Parti, nelle comunicazioni agli organi di stampa, nelle eventuali circolari, brochure ovvero in occasione, in via esemplificativa, ma non esaustiva, di conferenze stampa o missioni istituzionali.

- 5 Il presente Protocollo è retto dalla legge italiana. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo e, ove o in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, di devolvere la competenza al foro di Milano in via esclusiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 4 febbraio 2022

Prof. Franco Anelli
 Rettore della
 Università Cattolica del Sacro Cuore

Avv. Vinicio Nardo
 Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
 Avvocati di Milano